



CITTÀ di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

prot. 12063
del 19/03/2021

ORDINANZA SINDACALE N. 51 del 19/03/2021

OGGETTO: Ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati Comune di Grottaferrata su aree di proprietà privata in Via S. Andrea

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV- Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

VISTO in particolare, l'art.192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti su suolo o nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti di ripristino dello stato dei luoghi.

RICHIAMATE:

- la segnalazione del Sig. --- omissis... ---, assunta al protocollo dell'Ente al n. 6270 del 10.02.2021;
- la richiesta urgente di accertamento della proprietà delle aree interessate da possibili fenomeni di abbandono rifiuti in via Sant'Andrea assunta al protocollo dell'Ente al n. 6144 del 10.02.2021;

VISTA l'annotazione di servizio della Polizia Locale prot. 9075 del 02.03.2021, in riscontro alla segnalazione e alla richiesta di cui sopra, con la quale è stata riscontrata la presenza di vari rifiuti, come contenitori in plastica, residui di patate, sacchi di plastica contenenti rifiuti vari e l'assenza della presenza di rifiuti pericolosi.

DATO atto che nell'annotazione di servizio della Polizia Locale di cui sopra:

- è stato verificato risulta che le aree oggetto di abbandono sono distinte al catasto del Comune di Grottaferrata al **Fg. 1, Partt. 195, 208 e 366** e che la proprietà risulta intestata alla Sig.ra --- omissis... ---
- Residente --- omissis... --- - CF: --- omissis... ---
- non sono emersi elementi utili per poter risalire ai responsabili del deposito sul terreno oggetto della segnalazione;

CONSIDERATO che l'art. 192 del suddetto Decreto Legislativo prevede:

- che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area,
- che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero o allo smaltimento e che si stabilisca il termine per provvedere, decorso il quale si procede alla esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
- che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.

RILEVATO che, come risulta dall'annotazione di servizio della Polizia Locale prot. 9075 del 02.03.2021, gli autori della violazione sono ignoti, mentre la proprietà delle aree è ascrivibile alla seguente intestataria:

- Sig.ra --- omissis... --- – Residente in --- omissis... --- – CF: --- omissis... ---;

VISTO l'art. 54 del Dlgs n. 267/2000.

ORDINA

Per le motivazioni e relativamente al rapporto di violazione di cui in premessa,

- alla Sig.ra --- omissis... --- – Residente in --- omissis... --- CF: --- omissis... ---;

Di provvedere entro il termine di 20 giorni a partire dal giorno dopo il ricevimento della presente:

- alla rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati come risulta dalla annotazione di servizio della Polizia Locale prot. 9075 del 02.03.2021 di cui in premessa;
- al ripristino stato dei luoghi;
- di trasmettere al Comune, la comunicazione dell'avvenuta esecuzione di quanto ordinato, corredata dell'idonea documentazione e certificazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti, al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

DISPONE

- la notifica della presente ordinanza a mezzo del messo comunale per ogni effetto di legge:
 - alla Sig.ra --- omissis... --- – Residente in --- omissis... --- CF: --- omissis... ---;
- che, nel caso di inottemperanza a quanto stabilito dalla presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006;

DISPONE ALTRESI' CHE

- la presente viene trasmessa all'Ufficio messi del Comune di Grottaferrata, per gli adempimenti di competenza;
- copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line presente sul sito web istituzionale dell'Ente;
- copia della presente Ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Locale a cui spetta l'accertamento dell'ottemperanza da parte del soggetto destinatario;

INFORMA che

Al fine di garantire il diritto di accesso e di informazione ai cittadini, previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241:

- che l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore 1° - Servizio 5°, Ambiente, con recapito presso la sede comunale in Piazzetta Eugenio Conti n. 1, telefono 06/945401634/657, telefax 06/9456371, orario di ricevimento al pubblico: Martedì ore 9.00-12.00 e Giovedì ore 15.15-17.30;
- che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è l'Arch. Aldo ZICHELLA, con recapito presso la sede comunale in Piazzetta Eugenio Conti n.1, telefono 06/945401672, indirizzo di posta elettronica PEC: info@pec.comune.grottaferrata.rm.it;

INFORMA INOLTRE che

- a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento in applicazione del disposto del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 30 giorni dalla notifica, è possibile proporre ricorso in via amministrativa avanti al Prefetto di Roma;
- ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 07.08.1990 n° 241 si informa che contro il presente provvedimento è ammesso, ai sensi della legge 06.12.1971 n° 1034, come modificata dal Dlgs 104/2010, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica ricorso al T.A.R., oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla piena conoscenza e/o trasmissione del presente provvedimento.

La presente Ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento di ogni eventuale danno conseguente.

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti